

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF REDDITO e PATRIMONIO 2010

1. Generalità

La Dichiarazione sostitutiva ICEF deve essere presentata ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare a cui appartiene il soggetto richiedente l'agevolazione. È redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: pertanto deve essere compilata con la massima attenzione viste le conseguenze penali previste per il rilascio di dichiarazioni false e la eventuale rideterminazione o decadenza dei/dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere.

La determinazione dell'ICEF del nucleo familiare si basa su un algoritmo di calcolo che tiene conto sia dei redditi che del patrimonio dei componenti la famiglia, nonché della composizione del nucleo, avendo riguardo ai gradi di parentela intercorrenti tra i componenti la famiglia e alla presenza di situazioni soggettive che richiedono valutazioni particolari. La Dichiarazione sostitutiva ICEF deve essere pertanto presentata per ogni componente il nucleo familiare; la composizione del nucleo familiare è quella stabilita per la specifica agevolazione.

Per tutto il tempo di validità della Dichiarazione sostitutiva ICEF la stessa può essere utilizzata per la fruizione di agevolazioni previste da altre politiche di settore, diverse da quella per la quale è stata presentata la prima dichiarazione.

I soggetti che non hanno conseguito alcun reddito nell'anno per il quale va dichiarata la situazione reddituale e che non possedevano patrimonio finanziario, immobiliare e autoveicoli alla data del 31 dicembre 2010 (con l'eccezione di un eventuale patrimonio finanziario¹ non superiore alla franchigia di 5.000 euro e di eventuali terreni agricoli con reddito dominicale complessivo non superiore a 50 euro) devono presentare la **Dichiarazione sostitutiva ICEF semplificata**.

Modalità di presentazione: la Dichiarazione sostitutiva ICEF va presentata sulla base delle specifiche modalità e nei termini individuati dalle singole politiche di settore.

La Dichiarazione sostitutiva ICEF, prodotta dal sistema informatico (che provvede all'assegnazione del numero di protocollo, data ed ente) deve essere sottoscritta in duplice originale dall'interessato e lo stesso riceve uno dei due originali.

Sottoscrizione: il soggetto che sottoscrive la dichiarazione può coincidere con il soggetto per il quale vengono dichiarati i dati reddituali e patrimoniali, oppure può essere un soggetto diverso, ad esempio nel caso in cui il dichiarante presenta la dichiarazione nell'interesse proprio ma relativamente a fatti, qualità personali e stati di cui è a conoscenza, relativi ad altri soggetti (articolo 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000), o quando la dichiarazione è resa in nome e per conto di un soggetto incapace, da chi ne ha la rappresentanza legale (articolo 5 del D.P.R. 445/2000), o ancora nel caso di dichiarazione resa dal coniuge, o, in sua mancanza, dai figli, o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, nell'interesse di chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute (articolo 4, comma 2, del D.P.R. 445/2000). Nel caso in cui il soggetto che rende la dichiarazione non sappia o non possa firmare, la dichiarazione è invece raccolta dall'addetto previo accertamento dell'identità del dichiarante (articolo 4, comma 1, del D.P.R. 445/2000).

Arrotondamento: gli importi finanziari indicati nella Dichiarazione sostitutiva ICEF devono essere arrotondati all'unità di euro. L'arrotondamento va effettuato per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 1,50 diventa 2; 1,51 diventa 2; 1,49 diventa 1). Nella Dichiarazione sostitutiva ICEF sono prestampati i due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

In tutti i campi vanno inseriti solo importi positivi; nel caso di risultati negativi va indicato il valore 0.

¹ Per la determinazione del patrimonio finanziario si vedano le istruzioni del quadro E.

2. Esame dei quadri

QUADRO A – DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO

I dati relativi al domicilio vanno indicati solo se il domicilio non coincide con la residenza.

QUADRO B – PERIODO DI RIFERIMENTO DEI DATI REDDITUALI E PATRIMONIALI

L'anno di riferimento per la valutazione degli elementi reddituali e patrimoniali deve sempre coincidere.

QUADRO C – SITUAZIONE REDDITUALE: REDDITI DEL SOGGETTO

Reddito complessivo ai fini IRPEF: è quello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, o quello indicato nelle certificazioni fiscali ricevute se non è stata presentata dichiarazione.

Relativamente ai redditi prodotti nel periodo di imposta **2010** il riferimento è uno dei seguenti:

- se non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, l'importo esposto nel Modello **CUD 2011, parte B - dati fiscali, punti 1 e 2** e/o l'imponibile fiscale esposto nelle altre certificazioni fiscali;
- **Modello 730-3 redditi 2010, rigo 11;**
- **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadro RN, rigo RN1 colonna 4;**
- **Modello UNICO MINI 2011, Quadro RN, rigo RN1 colonna 4.**

Nei successivi quadri, **da C1 a C5**, deve essere rappresentata la situazione reddituale del soggetto titolare dei dati economico-patrimoniali con le seguenti modalità:

- nel quadro **C1** vanno indicati i redditi valutati con il criterio fiscale e quindi direttamente desumibili dalla dichiarazione dei redditi o dalla certificazione fiscale rilasciata dal sostituto d'imposta e gli ulteriori altri redditi specificati nelle "Casistiche particolari";
- nel quadro **C2**, specifico per gli imprenditori agricoli, vanno indicati i parametri per la determinazione del reddito standardizzato e i costi deducibili da detto reddito;
- nel quadro **C3** vanno indicati i redditi da impresa individuale e da lavoro autonomo professionale;
- nel quadro **C4** vanno indicati i redditi da partecipazione.

C1 - REDDITI VALUTATI SECONDO IL CRITERIO FISCALE

Nel presente quadro vanno dichiarati, utilizzando gli appositi codici, i redditi di seguito elencati ricavandoli dalla dichiarazione dei redditi presentata (**Modello 730, Modello UNICO, Modello UNICO MINI**), o dalla certificazione fiscale rilasciata dal sostituto d'imposta (Modello CUD o altra certificazione fiscale), nonché gli ulteriori redditi specificati nelle "**Casistiche particolari**" desumendoli con le modalità stabilite.

C1.1 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE (DIP), PENSIONI (PNS)

Per i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, l'importo da indicare nella colonna "Importo" è quello certificato nel Modello **CUD 2011, parte B - dati fiscali, punti 1 e 2**; per i soggetti che invece hanno presentato la dichiarazione dei redditi, l'importo da indicare è uno dei seguenti:

- **Modello 730-3 redditi 2010, rigo 4;**
- **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadro RC, righe RC5 colonna 2 e RC 9;**
- **Modello UNICO MINI 2011, Quadro RC, righe RC5 e RC7 colonna 2.**

Vanno indicati separatamente i redditi da pensione (**PNS**) dai redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (**DIP**); la tipologia di reddito è ricavabile dalle **annotazioni** al Modello **CUD 2011** con il **codice AI**.

Casistiche particolari

1. Somme erogate per l'incremento della produttività assoggettate a regime agevolato:

ai redditi di lavoro dipendente aggiungere eventuali somme ricevute per l'incremento della produttività assoggettate a **regime agevolato**, sia se applicato dal sostituto d'imposta, sia se richiesto in sede di dichiarazione dei redditi. Tali importi vanno presi dal Modello **CUD 2011, parte B - dati fiscali, punto 93**, ma solamente se non è barrato il **punto 96** e se non è stato modificato in tutto o in parte il regime fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti che hanno modificato il regime in sede di dichiarazione dei redditi, l'importo da aggiungere al reddito di lavoro dipendente è uno dei seguenti:

- **Modello 730/2011, Quadro C, somma** degli importi indicati a **colonna 1 e colonna 2, del rigo C5**, con il **limite di euro 6.000**, se barrata la **colonna 5**;
- **Modello UNICO Persone Fisiche 2011 o Modello UNICO MINI 2011, Quadro RC, rigo RC4, somma** degli importi indicati a **colonna 2 e colonna 7**, con il **limite di euro 6.000**, se barrata la **colonna 5**.

2. Lavori socialmente utili:

i compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato devono essere indicati per l'intero importo percepito, sia quello esente dall'Irpef (fino a euro 3.098,74), sia quello imponibile Irpef; per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi i riferimenti per la compilazione del campo "**Importo**" rimangono quelli generali indicati all'inizio del paragrafo **C1.1**, mentre per i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, il valore da indicare nella colonna "**Importo**" è dato dalla somma di quanto certificato nel Modello **CUD 2011, parte B - dati fiscali, punto 107** e la quota esente riportata nelle **annotazioni** del modello stesso con il **codice AX**.

3. Lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi:

i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, devono essere indicati per l'intero ammontare, sia quello esente dall'Irpef (fino a euro 8.000,00), sia quello imponibile Irpef; quindi per la compilazione del campo "**Importo**" i riferimenti rimangono quelli generali indicati all'inizio del paragrafo **C 1.1** per la parte imponibile, mentre la parte esente risulta da quanto riportato nelle **annotazioni** del Modello **CUD 2011** con il **codice AE**.

4. Compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti:

devono essere dichiarati anche i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro dipendente o di collaborazioni coordinate e continuative rese nei confronti dell'artista, professionista o imprenditore (tali compensi non sono dichiarati nella dichiarazione dei redditi in quanto non costituiscono reddito fiscale).

5. Redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta d'acconto:

i redditi di lavoro dipendente o assimilati non assoggettati a ritenuta d'acconto perché corrisposti da soggetti non sostituti d'imposta devono essere dichiarati desumendo gli importi dalla documentazione utilizzata per la dichiarazione dei redditi. Rientrano ad esempio in tale tipologia le **retribuzioni dei collaboratori familiari corrisposte da privati**; **gli assegni periodici percepiti dal coniuge** in conseguenza di separazione legale, divorzio, o annullamento del matrimonio; **gli assegni alimentari** corrisposti alle persone indicate nell'articolo 433 c.c. nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Gli **assegni di mantenimento del coniuge** percepiti dall'ex coniuge vanno dichiarati come risultano da sentenza, salvo il caso in cui l'obbligo non venga ottemperato e ciò sia comprovato o da atti giudiziari (decreto ingiuntivo) o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Nel caso di **assegno di mantenimento per coniuge e figli**, se nel provvedimento dell'autorità giudiziaria non viene distinta la quota per l'assegno periodico assegnato al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, la quota di assegno destinata al coniuge si considera per metà dell'ammontare complessivo. Per la parte destinata ai figli si veda il quadro **C5**.

6. **Eredi:**
vanno dichiarati anche i redditi percepiti dagli eredi certificati nel Modello **CUD 2011, parte B - dati fiscali, punti 1 e 2 e punto 93** solamente se non è barrato il **punto 96**.
7. **Redditi esteri:**
vanno dichiarati anche i redditi di lavoro dipendente, le pensioni ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente esteri assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, che non sono dichiarati in Italia, al netto delle imposte trattenute.
8. **Docenti e ricercatori esteri ("fuga cervelli"):**
nel caso di docenti o di ricercatori ai quali è stato applicato il regime di tassazione agevolato (di cui al Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), va dichiarato come reddito quello indicato nel **punto 1, parte B- dati fiscali** del Modello **CUD 2011** e la quota esente riportata nelle **annotazioni** del modello stesso con il **codice BC**.
9. **Prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita:**
oltre a quanto già dichiarato in base ai criteri generali indicati all'inizio del paragrafo **C1.1**, occorre indicare come reddito anche quello certificato nel Modello **CUD 2011, parte B - dati fiscali, punto 107**.
10. **Voucher per lavoro accessorio:**
devono essere dichiarati con la tipologia **DIP** anche i compensi da lavoro accessorio erogati sulla base dei voucher (anche se sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 72, comma 3).

C1.2 REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO NON ESERCITATE ABITUALMENTE (ANP)

L'importo da indicare (se presentata la dichiarazione dei redditi) nel corrispondente punto è uno dei seguenti:

- **Modello 730/2011, Quadro D, differenza** tra l'importo indicato nella **colonna 2 (Redditi)** e quello indicato nella **colonna 3 (Spese)** del **rigo D5** contraddistinto dal codice "**tipo di reddito**" **2**;
- **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadro RL, differenza** tra l'importo indicato nella **colonna 1 (Redditi)** e quello indicato nella **colonna 2 (Spese)** del **rigo RL15**;
- **Modello UNICO MINI 2011, Quadro RL, differenza** tra l'importo indicato nella **colonna "Redditi"** e quello indicato nella **colonna "Spese"** del **rigo RL15**.

Se non è stata presentata la dichiarazione dei redditi indicare i compensi percepiti (imponibile fiscale).

C1.3 REDDITI DIVERSI (DIV)

Indicare gli altri redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni e gli altri redditi classificati fiscalmente nella categoria dei redditi diversi che non originano da investimenti di natura immobiliare o finanziaria.

L'importo da indicare (se presentata la dichiarazione dei redditi) nel corrispondente punto è uno dei seguenti:

- **Modello 730/2011, Quadro D rigo D3 colonna 2** al netto della riduzione forfetaria; **differenza** tra l'importo indicato nella **colonna 2 (Redditi)** e quello indicato nella **colonna 3 (Spese)** del **rigo D4** contraddistinto dal codice "**tipo di reddito**" **3 e 6**, nonché la **differenza** tra l'importo indicato nella **colonna 2 (Redditi)** e quello indicato nella **colonna 3 (Spese)** del **rigo D5** contraddistinto dal codice "**tipo di reddito**" **1 e 3**;
- **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadro RL, rigo RL30 e differenza** tra gli importi indicati nella **colonna 1 (Redditi)** e quelli indicati nella **colonna 2 (Spese)** dei **rigi RL9, RL10, RL13, RL14, RL16, RL17**;

- **Modello UNICO MINI 2011, Quadro RL, differenza** tra l'importo indicato nella **colonna 1 (Redditi)** e quello indicato nella **colonna 2 (Spese)** dei **rigi RL14 e RL16**.

Se non è stata presentata la dichiarazione dei redditi indicare i compensi percepiti (imponibile fiscale).

Casistiche particolari

Per i compensi ed altre somme corrisposti per l'esercizio di **attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con società e associazioni sportive dilettantistiche, con cori, bande musicali e filodrammatiche**, va indicato uno dei seguenti importi:

- **Modello 730/2011, Quadro D**, ottenuto dalla **differenza** tra l'importo indicato nella **colonna 2 (Redditi)** e quello indicato nella **colonna 3 (Spese)** del **rigo D4** contraddistinto dal codice "**tipo di reddito**" **7**, con l'aggiunta degli importi che non concorrono alla formazione del reddito (7.500 euro);
- **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadro RL, rigo RL21**.

Qualora non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi, vanno dichiarati sia gli importi che non concorrono alla formazione del reddito (fino a 7.500 euro), sia gli ulteriori importi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta (fino a 20.658,28 euro).

I compensi di cui sopra vanno indicati al netto della ritenuta Irpef e dell'addizionale all'Irpef trattenute sulla parte assoggettata a titolo d'imposta (nel caso di compilazione del **Modello UNICO Persone Fisiche 2011** tali importi sono ottenuti rispettivamente come differenza della **colonna 1 e colonna 2 del rigo RL23** e come differenza della **colonna 1 e colonna 2 del rigo RL24**; negli altri casi le predette ritenute fiscali sono desunte dalla certificazione fiscale rilasciata dal sostituto d'imposta).

C2 - REDDITI DA IMPRESA AGRICOLA

Il quadro C2 deve essere compilato, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2010, dai seguenti soggetti: imprenditori singoli, soci di società semplici, collaboratori di imprese familiari e coniugi per le imprese/aziende coniugali.

Vanno invece dichiarate come redditi da impresa commerciale e quindi indicate nei quadri C3 o C4 le seguenti attività:

- attività di agriturismo;
- attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c) del TUIR (attività agricole connesse);
- attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 c.c.;
- attività di allevamento di animali condotte senza alcuna connessione con il terreno;
- l'allevamento di animali per i quali non esistono i "Redditi Standard".

Il reddito da impresa agricola viene valutato sulla base dei **redditi standard** delle colture agricole e del bestiame in allevamento determinati per ettaro di coltivazione (ad eccezione dei funghi per i quali il riferimento è di 100 mq) e per capo di bestiame, eccetto che per gli avicoli (per 100 capi) e per le api (per alveare). I redditi sono distinti per tipologia di coltura e per tipo di bestiame e determinati separatamente per regione e per le due Province Autonome di Trento e Bolzano. Le tabelle dei redditi prese a riferimento sono elaborate dalla Fondazione Edmund Mach – Istituto Agrario di San Michele all'Adige sulla base dei dati forniti dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) ed approvate con deliberazione della Giunta provinciale.

Non vanno dichiarati i terreni delle aziende zootecniche coltivati a foraggio: i relativi redditi non sono presi in considerazione in quanto assorbiti da quelli del bestiame allevato.

Per l'indicazione della tipologia di coltura, della tipologia di allevamento (colonna "**Tipo coltura/allev.**") e per la zona (colonna "**Zona**"), si vedano le tabelle riportate di seguito.

TIPO COLTURA
Frumento tenero
Frumento duro
Mais
Riso
Altri cereali (segale, orzo, avena, ecc.)
Leguminose da granella
Patate
Barbabietola da zucchero
Oleaginose erbacee (colza, girasole, soia, altro)
Piante aromatiche, medicinali e da condimento
Altre piante industriali
Orticole all'aperto in pieno campo
Orticole all'aperto in orto stabile: si comprendono fragole in campo
Orticole in serra: si comprendono fragole in serra fuori Trentino
Altre colture per seminativi
Vivai, piantine e sementi
Fiori all'aperto
Fiori in serra
Agrumeti
Frutteti di origine temperata: si comprendono piccoli frutti (lamponi, mirtilli, ribes, ecc.) e mele al di fuori della Val di Non
Frutteti di origine subtropicale (actinidia)
Frutteti - frutta a guscio
Colture permanenti in serra (frutteti di origine temperata): si comprendono piccoli frutti in serra (lamponi, mirtilli, ribes, ecc.)
Fragole in tunnel Trentino
Mele Val di Non
Vigneti- per uva da tavola
Vigneti - per uva da vino comune (uva)
Vigneti - per uva da vino di qualità (uva)
Oliveti per olive da olio
Oliveti - per olive da tavola
Piante sarchiate foraggere
Altre foraggere avvicendate
Pascoli magri
Prati permanenti e pascoli
Prati e pascoli temporanei (erbai)
Set – aside
Altre colture permanenti: si comprendono legnose e boschi
Funghi

TIPO ALLEVAMENTO
Equini
Bovini < 1 anno - totale
Bovini 1-2 anni - maschi
Bovini 1-2 anni - femmine
Bovini > 2 anni - maschi
Giovenche > 2 anni
Vacche da latte
Altre vacche
Ovini - fattrici
Ovini - altri
Caprini - fattrici
Caprini - altri
Suini - scrofe >50 Kg
Suini - altri
Ovaiole (100 capi)
Altri avicoli - tacchini, anatre, oche (100 capi)
Conigli - fattrici
Api (alveare)

ZONA
Abruzzo
Alto Adige
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia - R.
Friuli - V.G.
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

Nella colonna “**Quantità**” i valori complessivi dell’impresa vanno espressi:

- per le colture agricole in ettari di coltivazione (ad eccezione dei funghi per i quali il riferimento è di 100 mq); per tale dato sono previste due cifre decimali;
- per il bestiame da allevamento in numero di capi di bestiame, eccetto che per gli avicoli (per 100 capi) e per le api (per alveare).

Dai redditi lordi sono ammessi in deduzione:

- l'ammontare documentato dell'affitto dei terreni agricoli pagato nell'anno di riferimento (da indicare nella colonna “**Costi affitto**”);
- i costi per la manodopera desunti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta redatta dall'impresa agricola (da indicare nella colonna “**Costi lav.dip.**”) con l'aggiunta dei voucher per lavoro accessorio effettivamente utilizzati nell'anno.

Nella colonna “**Quota**” deve essere indicata la quota di partecipazione agli utili del socio o del partecipante in caso di partecipazione in **società semplice**, in **imprese familiari o coniugali**. Nel caso di **impresa agricola familiare senza atto di costituzione**, il titolare deve dichiarare una quota pari al 60 per cento e la restante quota va suddivisa in parti uguali tra i collaboratori all'impresa.

C3 - REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE E DA IMPRESA INDIVIDUALE

Va esposto il reddito calcolato sulla base dei parametri e degli studi di settore (valore puntuale) se superiore a quello dichiarato (indicando il codice **CO** nella colonna “**Studi settore**”).

In assenza degli studi di settore o dei parametri (indicare il codice **NE** nella colonna “**Studi settore**”) si assume il reddito dichiarato.

Inoltre si assume il reddito dichiarato, ancorché inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore e parametri (valore puntuale), nei seguenti casi:

- esistenza di cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore e parametri (indicare il codice **NA** nella colonna “**Studi settore**”);
- particolari modalità di svolgimento dell'attività, anomale rispetto al modello di "esercizio normale dell'attività" su cui si basa lo studio di settore, documentabili da parte del contribuente (indicare il codice **NC** nella colonna “**Studi settore**”).

C3.1 - LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE (AUT)

Il **reddito da lavoro autonomo professionale** che deve essere indicato nella colonna “**Reddito**”, previa verifica di congruità con la disciplina degli studi di settore o dei parametri come sopra specificato, è quello del **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadro RE, rigo RE23**; se è compilato il **rigo RE21 colonna 1**, aggiungere il **90%** dell'importo indicato in tale punto a quello indicato al **rigo RE23**.

Per i redditi **soggetti ad imposta sostitutiva** (regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) per i quali è compilato il **rigo RE22**, va indicato l'importo di cui al **rigo RE21 colonna 2** (se positivo), aggiungendo quanto eventualmente indicato al **rigo RE23**.

Nel caso di **studi associati di professionisti**, costituiti nella forma dell'associazione non riconosciuta o della società semplice, il reddito che deve essere indicato è quello del **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadro RH, punto RH15 o RH18**.

Non compilare la colonna “**Valore ICI**”.

Casistiche particolari

- **Contribuenti minimi**: per i soggetti che hanno adottato il regime dei contribuenti minimi previsto dall'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008), il reddito che deve essere indicato è quello del **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadro CM, rigo CM8**.

C3.2 - IMPRESA INDIVIDUALE (IND)

Il **reddito d'impresa individuale** che deve essere indicato nella colonna "**Reddito**", previa verifica di congruità con la disciplina degli studi di settore o dei parametri come sopra specificato, è quello del **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadri RF e RG**, ottenuto dalla **somma dei rigi RF44 colonna 2 (o RG26 colonna 2) e RF38 colonna 3 (o RG21 colonna 3)**.

Per i redditi **soggetti ad imposta sostitutiva** (regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) per i quali è compilato il rigo **RG30**, va indicato comunque l'importo ottenuto dalla somma dei **rigi RG26 colonna 2 e RG21 colonna 3**.

Nella colonna "**Valore ICI**" indicare il valore ICI degli immobili posseduti dall'impresa. Tale valore concorre alla formazione del patrimonio per la parte eccedente l'importo di euro 200.000.



Si vedano al riguardo le precisazioni riportate nell'**APPENDICE** alla voce "**Beni strumentali nella valutazione del patrimonio immobiliare**".

Casistiche particolari

- Per gli allevamenti di animali per i quali non esistono i "Redditi Standard" si indica come reddito quello ricostruito prendendo i dati necessari dal **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadri RD (rigo RD5 / rigo RD4 x rigo RD2)**, ovvero nei **quadri RF o RG** (come specificato sopra). Se risulta dichiarato solo il reddito agrario si indica invece come reddito la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP (valore della produzione), al netto dei costi del personale desunti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta. Per la presente casistica non deve essere compilata la colonna "**Valore ICI**".
- Per l'attività di agriturismo, per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi di quelli indicati dall'art. 32, comma 2, lett. c) del TUIR (attività agricole connesse) e per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 c.c. si indica come reddito quello indicato nel **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadro RD, rigo RD10 colonna 4**.
- Per gli **incaricati alle vendite a domicilio** che non hanno l'obbligo della dichiarazione dei redditi va compilato il presente quadro, indicando nella colonna "**Reddito**" i corrispettivi annui ricevuti, al netto della percentuale di abbattimento utilizzata per definire la base imponibile e al netto della ritenuta a titolo d'imposta subita.
- **Contribuenti minimi**: per i soggetti che hanno adottato il regime dei contribuenti minimi previsto dall'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008), il reddito che deve essere indicato è quello del **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadro CM, rigo CM8**.



Per le **imprese familiari e coniugali non agricole** si compila il quadro **C4**.

C4 - REDDITI DA PARTECIPAZIONE

Le partecipazioni in società ed enti commerciali residenti sono valutate con differenti modalità a seconda della tipologia della società ed ente in cui viene detenuta la partecipazione e a seconda della qualificazione della partecipazione.

C4.1 - PARTECIPAZIONI VALUTATE IN BASE AL REDDITO DELLA SOCIETÀ

Sono valutate in base al reddito prodotto dalla società/ente e dichiarate nel quadro qui analizzato le seguenti tipologie di partecipazioni:

- **SDP**- partecipazioni in società in nome collettivo e società in accomandita semplice.
- **FAM** - partecipazioni in imprese familiari e in aziende coniugali non agricole.
- **PQ** - partecipazioni **qualificate** (azioni, partecipazioni) in società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.) ed altri enti commerciali diversi dalle società di persone ed equiparate. Sono definite **“qualificate”** le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
- **PNQ** - partecipazioni **non qualificate** in società ed altri enti commerciali non quotati se il valore nominale delle quote è superiore al 5 per cento del capitale sociale. Se il valore nominale delle quote è uguale o inferiore al 5 per cento del capitale sociale le partecipazioni sono valutate in base ai dividendi distribuiti nell'anno di riferimento. Non devono essere dichiarate le partecipazioni di importo nominale pari o inferiore a euro 1.000 (per ogni società ed ente commerciale).

Associazione in partecipazione: le partecipazioni effettuate con apporto di capitale o capitale/lavoro vanno trattate come le partecipazioni in società, con conseguente inquadramento nelle categorie **PQ** o **PNQ** a seconda della percentuale di partecipazione al patrimonio dell'associante.

Per la compilazione del quadro seguire le modalità di seguito riportate.

o **Reddito:**

va esposto il reddito calcolato sulla base degli studi di settore (valore puntuale) e dei parametri se superiore a quello dichiarato (indicare il codice **CO** nella colonna **“Studi settore”**).

Si assume il reddito dichiarato, in assenza degli studi di settore o dei parametri (indicare il codice **NE** nella colonna **“Studi settore”**).

Si assume il reddito dichiarato, ancorché inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore e parametri (valore puntuale), nei seguenti casi:

- esistenza di cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore e parametri (indicare il codice **NA** nella colonna **“Studi settore”**);
- particolari modalità di svolgimento dell'attività, anomale rispetto al modello di "esercizio normale dell'attività" su cui si basa lo studio di settore, documentabili da parte del contribuente (indicare il codice **NC** nella colonna **“Studi settore”**).



Non compilare nel caso di partecipazioni **non qualificate in società non quotate**, di valore nominale **uguale o inferiore al 5 per cento del capitale sociale**.

Per la compilazione di tale punto i riferimenti sono i seguenti:

- **società di persone:**
 - **Modello UNICO Società di Persone 2011, Quadro RF, somma dei righi RF52 colonna 2 e RF46 colonna 4;**
 - **Modello UNICO Società di Persone 2011, Quadro RG, somma dei righi RG27 colonna 2 e RG22 colonna 4;**
- **società di capitali ed enti equiparati:**
Modello UNICO Società di Capitali 2011, Quadro RF, somma dei righi RF59 colonna 2 (o RF73 colonna 2) e RF50 colonna 6; prendere invece il valore indicato nel **rigo RF83** se maggiore della precedente somma;
- **imprese familiari e aziende coniugali:**
dichiarazione dei redditi dell'impresa stessa; per i riferimenti dei punti da prendere si vedano le istruzioni del quadro **C3** relativamente alle imprese individuali. Nel caso di **impresa familiare** sia il titolare che i collaboratori devono indicare il reddito complessivo dell'impresa.

- **Quota utile:**
va indicata la quota di partecipazione agli utili. Nel caso di **impresa familiare senza atto di costituzione**, il titolare deve dichiarare nel presente punto una quota pari al **60 per cento** e la restante quota va suddivisa in parti uguali tra i collaboratori all'impresa.



Non compilare nel caso di partecipazioni **non qualificate in società non quotate**, di valore nominale **uguale o inferiore al 5 per cento del capitale sociale**.

- **Reddito partecipante:**
indicare gli **utili distribuiti** nell'anno di riferimento al lordo delle ritenute fiscali.



Compilare solo nel caso di partecipazioni **non qualificate in società non quotate**, di valore nominale **uguale o inferiore al 5 per cento del capitale sociale**.

- **Valore ICI:**
indicare il valore ICI degli immobili posseduti dalla società.



Compilare solo nel caso di **partecipazione qualificata** alla società stessa.

Tale valore, proporzionato alla quota di partecipazione, concorre alla formazione del patrimonio per la parte eccedente l'importo di euro 200.000.

Nel caso di **imprese familiari** (con o senza atto di costituzione) e **aziende coniugali** il valore ICI va dichiarato solo dal titolare dell'impresa.



Si vedano al riguardo le precisazioni riportate nell'**APPENDICE** alla voce "**Beni strumentali nella valutazione del patrimonio immobiliare**".

C4.2 - PARTECIPAZIONI DA DICHIARARE IN ALTRI QUADRI

- I redditi da partecipazione in società semplici agricole e in imprese familiari agricole vanno dichiarati nel quadro **C2**.
- I redditi da partecipazione in società semplici non agricole e associazioni senza personalità giuridica tra artisti e professionisti vanno indicati nel quadro **C3**.
- I redditi da apporto di lavoro dell'associato in partecipazione vanno dichiarati nel quadro **C1** (tipologia **DIV**).
- Le partecipazioni in società estere e quelle non qualificate in società quotate di capitali residenti vanno dichiarate nel quadro **E**.

Casistiche particolari

- Per gli allevamenti di animali per i quali non esistono i "Redditi Standard" si indica come reddito quello ricostruito prendendo i dati necessari dal **Modello UNICO Società di Persone 2011, Quadri RD (rigo RD5 / rigo RD4 x rigo RD2)**, ovvero nei **quadri RF o RG** (come specificato sopra). Se risulta dichiarato solo il reddito agrario si indica invece come reddito la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP (valore della produzione), al netto dei costi del personale desunti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta. Per la presente casistica non deve essere compilata la colonna "**Valore ICI**".
- Per l'attività di agriturismo, per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi di quelli indicati dall'art. 32, comma 2, lett. c) del TUIR (attività agricole connesse) e per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 c.c. si indica come reddito quello indicato nel **Modello UNICO Società di Persone 2011, Quadro RD, rigo RD10 colonna 4**.

C5 - ALTRE FONTI DI ENTRATA IN DEROGA AL CRITERIO FISCALE

Vanno indicati nel presente quadro tutti gli altri introiti a carattere di reddito, anche se esenti o esclusi dall'Irpef, percepiti nell'anno di riferimento, diversi da quelli già dichiarati nel quadro **C1**.

Gli ulteriori redditi sono stati collocati nelle seguenti tipologie (si fa presente che l'elenco non è esaustivo e quindi vanno dichiarati anche gli introiti a carattere di reddito non elencati, ma assimilabili a quelli elencati).

1. Redditi esenti dall'IRPEF in base all'articolo 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e da altre norme specifiche, tra i quali:

- **Pensioni esenti:**
 - pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate (sentenza Corte Cost. n. 387 del 4 novembre 1989);
 - pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
 - pensioni sociali e maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici;
 - le pensioni corrisposte ai soggetti divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata.
- **Assegni di studio e altri redditi assimilati esenti:**
 - borse di studio e altre tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
 - borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;

- borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates", nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
 - borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di questi ultimi (legge 23 novembre 1998, n. 407);
 - borse di studio corrisposte ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia.
- **Sussidi esenti:**
 - sussidi a titolo assistenziale corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici. Ad esempio: reddito di garanzia (L.P. 27/07/2007, n. 13, art. 35, comma 2), sussidi per esigenze minime vitali, per situazioni di emergenza, anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei figli minori (L.P. 12/07/1991, n. 14, art. 28 bis e L.P. n. 13/2007, art. 35, comma 3), concorso alle spese per l'effettuazione di prestazioni a carattere fisioterapico al domicilio dei soggetti affetti da fibrosi cistica o da displasia ectodermica (deliberazione della Giunta provinciale n. 1306 del 23/05/2008), sussidi economici a favore dei minori zingari;
 - assegno di maternità per la donna non lavoratrice e assegni per il nucleo familiare erogati ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, articoli 65 e 66, e della L.P. 20 marzo 2000, n. 3, articolo 65;
 - sussidio economico mensile per l'assistenza di persone non autosufficienti (erogato dai Comuni di Trento e Rovereto e Comprensori in base alla L.P. 12/7/1991, n. 14 - art. 24, comma 1, lett. c) numero 3) e alla L.P. 6/1998, art. 8);
 - indennità erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

2. Redditi non assoggettabili all'IRPEF:

- le rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
- gli assegni periodici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (equo indennizzo);
- gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
- le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
- i seguenti interventi di carattere previdenziale erogati dall'A.P.A.P.I. (Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa):
 - assegno regionale per il nucleo familiare (L.R. 18.02.2005, n. 1 - art. 3);
 - rendite a favore dei lavoratori affetti da silicosi o da asbestosi (L.R. 11.09.1961, n. 8);
 - rendite a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori (L.R. 02.01.1976, n. 1);
- le somme prelevate dagli investimenti finanziari effettuati con gli indennizzi assicurativi corrisposti a titolo di risarcimento danno a favore di minori, comprese le somme realizzate a seguito dello smobilizzo degli investimenti finanziari o immobiliari e che hanno comportato una riduzione del patrimonio vincolato del minore.

3. Somme conseguite a fronte di importi (imposte o spese) ammessi in detrazione ai fini ICEF.

Rientrano ad esempio in questa categoria i rimborsi ottenuti a fronte di spese mediche sostenute, i rimborsi a fronte di contributi obbligatori versati, ecc.

Tali somme dovrebbero essere indicate nella dichiarazione dei redditi nei seguenti punti:

- **Modello 730/2011, Quadro D, rigo D7** contraddistinto dal **"tipo di reddito" 3 o 4;**
- **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadro RM, rigo RM8** contraddistinto dal **codice 1 e rigo RM9.**

Si fa presente che nei predetti punti trovano allocazione anche somme diverse da quelle richieste in questo punto: nell'ipotesi in cui siano state dichiarate anche tali somme, le stesse non vanno considerate.

In particolare vanno dichiarati tra gli altri i seguenti componenti:

- interventi a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (erogati dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa in base alla L.R. 25.07.1992, n. 7 - art. 14);
- contributo sugli oneri di riscatto a fini pensionistici dei periodi di lavoro prestato all'estero (erogato dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa in base alla L.R. 09.12.1976, n. 14);
- contributo ai fini della costituzione della pensione di vecchiaia (erogato dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa in base alla L.R. 25.07.1992, n. 7 - art. 4);
- contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare (erogato dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa in base alla L.R. 25.07.1992, n. 7 - art. 6-bis);
- contributi per protesi dentarie e per cure ortodontiche (erogati dai Comuni di Trento e Rovereto e Comprensori in base alla L.P. 31.08.1991, n. 20 e dall'Azienda sanitaria in base alla L.P. 12.12.2007, n. 22).



Se ai fini fiscali è stata di fatto già operata la compensazione tra la spesa sostenuta e il rimborso della stessa, è possibile adottare il criterio della compensazione anche ai fini dell'ICEF.

REDDITI DA NON DICHIARARE

Non vanno dichiarati i seguenti redditi:

- a) le entrate di natura straordinaria maturate in anni precedenti, quali gli arretrati e il trattamento di fine rapporto;
- b) le entrate derivanti da risarcimenti danni, diverse da quelle corrisposte in forma di rendita;
- c) le erogazioni connesse all'attualizzazione di benefici di natura pluriennale;
- d) le entrate da premi e vincite;
- e) gli assegni familiari di cui alla legge 13 maggio 1988, n. 153;
- f) il contributo per il mantenimento dei minori affidati e per le persone accolte concesso ai sensi dell'art. 28, comma 3 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14;
- g) le somme erogate alla generalità dei soggetti a titolo di "bonus fiscali";
- h) le entrate costituenti rimborsi o contributi su spese sostenute, diverse da quelle previste nel quadro D;
- i) le somme corrisposte a titolo di pensioni, assegni e indennità a favore degli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 77 del DPR n. 915 del 1978.

QUADRO D - SITUAZIONE REDDITUALE: DETRAZIONI DEL SOGGETTO

Dal reddito lordo ottenuto dalla somma dei redditi indicati nei quadri C sono ammesse in deduzione le seguenti spese, purchè **sostenute nell'anno 2010**:

1. Spese mediche (SPM)

Va indicato uno dei seguenti importi:

- **Modello 730/2011, Quadro E, righe E1 colonna 1 e colonna 2, E3, E4** (se è indicato il valore "1" nell'apposita casella del rigo), **E5** (se è indicato il valore "1" nell'apposita casella del rigo) ed **E26**;
- **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadro RP, righe RP1, colonna 1 e colonna 2** (oltre alla franchigia di 129,11 euro), **RP3, RP4 colonna 2** (se è indicato il valore "1" nella **colonna 1** del rigo), **RP5 colonna 2** (se è indicato il valore "1" nella **colonna 1** del rigo) e **RP27**;
- **Modello UNICO MINI 2011, Quadro RP, righe RP1** (oltre alla franchigia di 129,11 euro), **RP3, RP4, RP5 e RP27**.

2. Spese funebri (SPF)

Va indicato uno dei seguenti importi:

- **Modello 730/2011, Quadro E, rigo E14**;
- **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadro RP, rigo RP14**;
- **Modello UNICO MINI 2011, Quadro RP, rigo RP14**.

3. Spese di istruzione (SPI)

Va indicato uno dei seguenti importi:

- **Modello 730/2011, Quadro E, rigo E13**;
- **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadro RP, rigo RP13**;
- **Modello UNICO MINI 2011, Quadro RP, rigo RP13**.

4. Imposte (IMP)

▪ l'IRPEF e le relative addizionali dovute per l'anno 2010:

- **Modello 730-3 redditi 2010, righe 51, 72 e 75; rigo 98 colonna 6 o rigo 118 colonna 6; Modello 730/2011, Quadro C, rigo C5 colonna 3, con il limite di euro 600, se barrata la colonna 5**;
 - **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadri RN e RV, righe RN26, RC4 (colonna 3 + colonna 8 – colonna 9), RV2 e RV10 colonna 2**. Per il regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadri RE e RG, righe RE22 colonna 2, e RG30 colonna 2**. Per i soggetti che hanno adottato il regime dei contribuenti minimi², **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadro CM, rigo CM11**;
 - **Modello UNICO MINI 2011, Quadri RN e RV, righe RN26, RV2 e RV10 colonna 2**;
 - per i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o per i redditi non dichiarati (eredi) **CUD 2011, parte B - dati fiscali, punti 5, 6, 10, 11, 94, 108 e 109 e/o** le ritenute indicate sulle altre certificazioni fiscali.
- IRAP dovuta come persona fisica (compilazione del quadro IQ): **Modello IRAP 2011, Quadro IR, rigo IR22**.

5. Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori (CPA)

- **Modello 730/2011, Quadro E, rigo E22**;
- **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadro RP, rigo RP23**;
- **Modello UNICO MINI 2011, Quadro RP, rigo RP23**.

² previsto dall'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008)

6. Contributi versati alle forme pensionistiche complementari (CPC)

- **Modello 730/2011, Quadro E, rigo E28 colonna 2, rigo E29 colonna 2, rigo E30 colonna 2, rigo E31 colonna 2, rigo E32 colonna 3** (vanno presi gli importi indicati in tali punti se rispettano i limiti di deducibilità previsti dalla normativa fiscale: per verificare questo occorre vedere quanto riportato nelle annotazioni del Modello 730, nelle quali è evidenziato il calcolo dell'importo effettivamente deducibile e di quello non deducibile);
- **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadro RP, rigo RP29 colonna 2, rigo RP30 colonna 2, rigo RP31 colonna 2, rigo RP32 colonna 2 e rigo RP33 colonna 3.**

7. Assegni di mantenimento (ASM)

- **gli assegni corrisposti al coniuge e ai figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.** Va dichiarato l'importo risultante da sentenza, purchè effettivamente erogato (nella voce rientrano anche quelle spese specifiche riferibili all'altro coniuge o ai figli, che l'ex coniuge è tenuto, in base a sentenza, al pagamento diretto o tramite rimborso; le medesime spese non possono essere dedotte dalla dichiarazione ICEF del soggetto per il quale sono state sostenute);
- **altri assegni di mantenimento nell'ambito degli obblighi alla contribuzione**, ma solo nella misura in cui risultino riconosciuti dall'autorità giudiziaria, purchè effettivamente erogati.

8. Canone di locazione (CNL)

Va indicato il canone di locazione dell'abitazione del proprio nucleo anagrafico, con l'eventuale rivalutazione, come risultante da contratto scritto registrato. L'importo del canone deve essere assunto al netto di eventuali integrazioni pubbliche.

La deduzione del canone di locazione non è ammessa in caso di piena proprietà (alla data di riferimento per la valutazione del patrimonio) al 100% di altri immobili ad uso abitativo (da parte dei soggetti appartenenti allo stesso nucleo anagrafico), tranne che in caso di abitazione in locazione per i seguenti motivi:

- l'abitazione in locazione si configura come "alloggio di servizio" e l'immobile di proprietà rappresenta la dimora abituale (residenza) dei suoi familiari;
- l'immobile di proprietà è stato assegnato al coniuge con sentenza giudiziaria a seguito di separazione o di divorzio e non risulta locata.

Non spetta la detrazione del canone relativo alle **pertinenze** qualora il canone medesimo sia individuabile separatamente da quello dell'immobile adibito ad abitazione. Per le proprietà indivise di **cooperative edilizie** in luogo del canone di locazione è considerato il canone d'uso.

Il canone è riconosciuto fino all'ammontare massimo degli interessi detraibili ai fini fiscali spettante nel caso di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale (4.000 euro).

Se ci sono più intestatari del contratto di locazione, il canone va ripartito fra gli stessi: il dichiarante deve indicare un importo non superiore al limite massimo rapportato al numero di intestatari.

9. Interessi su mutuo (IMR)

Vanno indicati gli interessi su mutuo ipotecario o chirografario per la costruzione e l'acquisto dell'abitazione principale. Sono riconosciuti fino all'ammontare massimo degli interessi detraibili ai fini fiscali spettante nel caso di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale (4.000 euro).

Nel caso di mutuo ipotecario, se sono riconosciuti fiscalmente gli interessi ed è presentata la dichiarazione dei redditi si veda:

- **Modello 730/2011, Quadro E, righe E7 ed E10;**
- **Modello UNICO Persone Fisiche 2011, Quadro RP, righe RP7 e RP10;**
- **Modello UNICO MINI 2011, Quadro RP, righe RP7 e RP10.**

Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo sullo stesso immobile, il limite di 4.000 euro si intende riferito all'ammontare complessivo degli interessi versati e il singolo dichiarante deve indicare un importo non eccedente il limite massimo

rapportato al numero dei titolari del contratto o al numero dei contratti. Nel caso di mutuo ipotecario, normalmente l'importo da indicare è quello riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi, salvo i casi in cui fiscalmente sia riconosciuto un limite inferiore a quello ammesso ai fini ICEF. Non si applica ad esempio il criterio fiscale di limitazione alla detraibilità degli interessi nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore al costo sostenuto per l'acquisto o costruzione dell'immobile, o nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per adibire l'immobile ad abitazione principale e per la stipulazione del contratto di mutuo.



Si ricorda che se ai fini fiscali è stata di fatto già operata la compensazione tra la spesa sostenuta e il rimborso della stessa, è possibile adottare il criterio della compensazione anche ai fini dell'ICEF (si vedano le istruzioni del quadro C5).



Le spese di cui ai **punti 1, 2, 3, 5 e 6** possono essere indicate solo nei limiti e secondo i criteri dell'importo riconosciuto fiscalmente in sede di dichiarazione dei redditi del soggetto dichiarante. Possono comunque essere ammesse in deduzione le spese ricomprese nelle tipologie di cui sopra ancorché non indicate nelle dichiarazioni reddituali perché omesse per errore, ovvero per la mancata convenienza fiscale (importo inferiore a 129,11 euro per le spese mediche, incapacienza dell'imposta lorda nell'assorbire la detrazione).

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Devono essere dichiarati i valori ed i beni componenti il patrimonio finanziario e immobiliare del soggetto dichiarante seguendo le istruzioni dei rispettivi quadri.

Vanno dichiarati anche i valori ed i beni spettanti in base alle norme sulla **successione**.

Non sono da dichiarare:

- a) gli investimenti finanziari effettuati e i beni immobili acquistati con le somme percepite da minori a titolo di indennizzo assicurativo per il risarcimento di danni dagli stessi subiti;
- b) gli investimenti finanziari effettuati e i beni immobili acquistati con gli interessi, redditi, proventi e frutti derivanti dagli investimenti e beni di cui alla lett. a).

QUADRO E – SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO FINANZIARIO DEL SOGGETTO

Devono essere dichiarati i valori componenti il patrimonio finanziario del soggetto dichiarante ad esclusione di quelli strumentali all'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa agricola o commerciale dallo stesso esercitata.

Il patrimonio finanziario da dichiarare è quello posseduto sia nel territorio nazionale che all'estero **alla data del 31 dicembre 2010** (e alle date previste nel caso di depositi bancari e postali).



Franchigia. Non è necessaria l'indicazione degli elementi del patrimonio finanziario se, nel complesso, il medesimo (determinato con le modalità di seguito illustrate) non risulta di valore superiore a **5.000 euro**.

Le componenti del patrimonio finanziario vanno dichiarate con le modalità di seguito descritte.

“**Tipo**”: va indicato il codice del tipo di investimento, come illustrati di seguito (**BAN, TIT, PNQQ e ALT**).

“**Codice intermediario**”: va indicato il codice di identificazione dell'intermediario o del gestore del patrimonio finanziario; ad esempio, se si tratta di un deposito bancario, va indicato il codice ABI. Il codice intermediario va richiesto al gestore stesso. Nel caso in cui il codice non sia definito, occorre precisare, per esteso, nella colonna “**descrizione intermediario**” la denominazione dell'intermediario, del gestore o della società.

Nella colonna “**Descrizione intermediario**” va indicata la tipologia dell'intermediario; ad esempio, se l'intermediario è una banca, basterà scrivere BANCA, senza precisare di quale banca o agenzia si tratti. Se l'intermediario è Poste Italiane S.p.A. si indicherà POSTA. Si può indicare SIM se l'intermediario è una società di investimento finanziario; SGR, se l'intermediario è una società di gestione del risparmio. In caso di partecipazione in società si indicherà la denominazione della società.

BAN: per i **depositi bancari e postali** vanno indicati nei campi “**Consistenza**” i valori dei saldi del 2010 trimestrali o semestrali qualora quelli trimestrali non siano disponibili.

Nel caso di **conti chiusi** durante l'anno 2010, vanno evidenziati comunque i relativi dati compilando un rigo del presente quadro (indicando i saldi disponibili nei campi “**Consistenza**”).

Libretto al portatore: il deposito va dichiarato dall'intestatario del libretto di risparmio al portatore o, in mancanza di un'intestazione (con nome e cognome del soggetto), dal possessore.

Conto corrente cointestato: va dichiarato da ogni soggetto cointestataro per la quota di spettanza. Se la quota di spettanza non è stabilita si presume che gli intestatari abbiano una quota uguale.

Conto corrente promiscuo: nel caso di conto corrente utilizzato sia ai fini strumentali all'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa agricola o commerciale e sia ai fini personali, va dichiarato in quanto si presume utilizzato prevalentemente ai fini personali.

Soci finanziatori cooperative: vanno indicati i saldi con le modalità dei depositi bancari e postali.

TIT: per i titoli di Stato, le obbligazioni, i certificati di deposito e credito, i buoni fruttiferi ed i valori simili, si assume il valore nominale delle consistenze al 31 dicembre 2010 o, in alternativa, il valore di mercato rilevato alla medesima data o, in mancanza di rilevazione a quella data, al giorno antecedente più prossimo.

PNQQ: le partecipazioni in società estere e quelle non qualificate in società residenti quotate in mercati regolamentati sono valutate in base al valore rilevato al 31 dicembre 2010, ovvero, in mancanza di rilevazione in questa data, al giorno antecedente più prossimo.

ALT: per quanto riguarda le azioni o le quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri (**Fondi di investimento**) va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione rispetto alla data di riferimento.

Per quanto riguarda le **gestioni di masse patrimoniali**, costituite con somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato, va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di riferimento.

Relativamente ai **contratti di capitalizzazione, contratti di assicurazione mista sulla vita** (riscattabili con o senza penale alla data di riferimento) e **polizze di assicurazione con finalità finanziarie** va assunto l'importo dei premi complessivamente versati alla data di riferimento al netto di eventuali riscatti o, in alternativa, il valore riscattabile alla data di riferimento al lordo di eventuali penali applicabili.

Relativamente ai **contratti di pronti contro termine** va indicato il valore del contratto alla data di stipulazione.

Per quanto riguarda gli **altri strumenti e rapporti finanziari** va assunto il valore corrente alla data di riferimento.

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche ad altri soggetti, il valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza.

Sono esclusi dalla valutazione del patrimonio finanziario i patrimoni accumulati su **Fondi pensioni chiusi o aperti**, in quanto non sono immediatamente disponibili.

QUADRO F – SITUAZIONE PATRIMONIALE: PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL SOGGETTO

Devono essere dichiarati con le modalità di seguito indicate, i beni componenti il patrimonio immobiliare del soggetto dichiarante, anche se strumentali all'attività economica.



Si vedano al riguardo le precisazioni riportate nell'**APPENDICE** alla voce "**Beni strumentali nella valutazione del patrimonio immobiliare**".

I **fabbricati rurali** in possesso dei requisiti richiesti per l'esenzione dall'IRPEF e dall'ICI sono considerati strumentali solo se utilizzati direttamente dal soggetto dichiarante per l'esercizio dell'attività agricola; gli immobili adibiti ad abitazione del nucleo familiare anagrafico del dichiarante non vanno dichiarati come strumentali, bensì come residenza.

Gli immobili strumentali ad un'attività economica esercitata da terzi devono essere dichiarati ed individuati con le modalità di seguito indicate nel caso in cui vengano dati in utilizzo a titolo gratuito. L'assenza di onerosità deve risultare da apposito contratto registrato.

Il patrimonio immobiliare da dichiarare è quello posseduto nel territorio nazionale dal soggetto dichiarante **alla data del 31 dicembre 2010**. Anche i vari requisiti e condizioni ascrivibili agli immobili (caratteristica dell'abitazione principale, strumentalità) fanno riferimento alla stessa data.

Sono compresi nel patrimonio immobiliare i terreni, le aree edificabili ed i fabbricati. Il valore attribuito è quello definito ai fini dell'ICI alla **data del 31 dicembre 2010** (che non necessariamente è il valore in base al quale è stata calcolata e versata l'ICI).

Vanno dichiarati i componenti di patrimonio immobiliare sui quali il soggetto dichiarante ha il diritto di proprietà, altri diritti reali di godimento, ovvero la nuda proprietà (quest'ultima tranne nel caso di terreni agricoli).

Non sono da dichiarare le **utilità comuni**.

Nel caso di nuda proprietà di immobili diversi dai terreni agricoli, la valutazione dell'immobile è effettuata imputando al nudo proprietario ed al titolare del diritto di godimento un valore in relazione alla durata del diritto ed all'età del titolare.

Vanno valutati anche gli immobili per i quali vige un regime di **esenzione ICI**.

Vanno valutati anche gli immobili sottoposti a sequestro giudiziario o pignoramento.

Il **socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa** deve indicare l'unità abitativa solo se alla data di riferimento della valutazione del patrimonio risulta assegnata da parte della cooperativa.



Franchigia. Non è necessaria l'indicazione dei dati relativi ai terreni agricoli se il valore complessivo attribuibile al dichiarante non supera **euro 50** di reddito dominicale (euro 4.687,50 di valore ai fini ICI).

Ciascuna riga del quadro F individua un singolo cespite per il quale va indicato:

- il **tipo** di patrimonio:
 - **FA** = fabbricato ad uso abitativo;
 - **AF** = altri fabbricati;
 - **TE** = terreni edificabili;
 - **TA** = terreni agricoli;
- l'**ubicazione** (il comune nel quale è situato il bene immobile);
- il **foglio** mappa;
- la **particella** (edificiale o fondiaria);
- il **sub** (subalterno);
- la **PM** (porzione materiale);
- la **quota di possesso**;
- il **valore ai fini ICI** dell'immobile. Il valore degli immobili **non** deve essere rapportato né alla quota né al periodo di possesso dell'immobile nell'anno.
- **Utilizzo:** indicare una delle seguenti sigle se ricorre il relativo caso (altrimenti non compilare il campo).
RES: immobile nel quale il dichiarante ha stabilito la **residenza** anagrafica. Vale anche per le relative **pertinenze**, purché non locate. Si ricorda che si considerano pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo (garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito, classificate in categoria catastale C/2, C/6, C/7), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione (anche se non appartenenti allo stesso fabbricato) dello stesso proprietario o titolare di altro diritto reale. Il campo va valorizzato (ricorrendo i presupposti di cui sopra) anche nel caso di immobile di cui il dichiarante non risulta pieno proprietario, ma di cui dispone **della sola nuda proprietà o del solo diritto di usufrutto o di abitazione**.
Indicare **RES** anche nei seguenti casi:
 1. il soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell'immobile abitativo dimora in altra abitazione presa in locazione o comodato, per i seguenti motivi:
 - non può abitare il proprio immobile per motivi di servizio (è il caso in cui dimora in un "alloggio di servizio") e l'immobile stesso rappresenta la dimora abituale (residenza) dei suoi familiari;

- il proprio immobile è stato assegnato al coniuge con sentenza giudiziaria a seguito di separazione o di divorzio e non risulta locato;
- 2. l'abitazione nella quale il dichiarante aveva stabilito e stabilirà la propria residenza anagrafica si trovava in fase di ristrutturazione alla data di riferimento per la valutazione del patrimonio;
- 3. il soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell'immobile abitativo ha trasferito la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari e l'immobile stesso non risulta locato;

BST: immobile strumentale direttamente utilizzato dal proprietario nell'esercizio dell'attività economica;

BSA: immobile strumentale ad un'attività economica esercitata da terzi dato in utilizzo a titolo gratuito (con apposito contratto registrato).

▪ **Categoria catastale.**

- **Diritto:** il tipo di diritto (**PR** = proprietà; **UV** = usufrutto a vita; **UT** = usufrutto a termine; **NV** = nuda proprietà con diritto altrui a vita; **NT** = nuda proprietà con diritto altrui a termine; **SV** = uso a vita; **ST** = uso a termine; **AV** = abitazione a vita; **AT** = abitazione a termine).
- **Anni usufrutto/uso/abitazione:** compilare nei soli casi di **UT** = usufrutto a termine, **ST** = uso a termine, **AT** = abitazione a termine, **NT** = nuda proprietà con diritto altrui a termine, indicando il numero di anni che decorrono dalla data di riferimento fino al termine del diritto reale di godimento.
- **Data nascita titolare diritto usufrutto/uso/abitazione:** compilare nei soli casi di **UV** = usufrutto a vita; **NV** = nuda proprietà con diritto altrui a vita; **SV** = uso a vita; **AV** = abitazione a vita, indicando la data di nascita di chi ha il diritto reale di godimento (dell'usufruttuario, di chi usa, di chi abita).



Nel caso di dichiarazione della **nuda proprietà**, si vedano le precisazioni riportate nell'**APPENDICE** alla voce "**Immobili con diritti reali di godimento a favore di diversi soggetti**".

QUADRO G – CONSUMI DEL SOGGETTO

Numero autoveicoli di proprietà: indicare il numero di autoveicoli (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocaravan) intestati al dichiarante alla data del **31 dicembre 2010** diversi da quelli esclusivamente strumentali: si considerano tali quelli per i quali l'impiego nell'attività economica è assolutamente indispensabile, come nel caso di taxisti, scuole guida, noleggiatori, soggetti che concedono in leasing o che hanno per oggetto attività di vendita degli stessi e quelli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

Nel caso di cointestazione dell'autoveicolo, lo stesso deve essere dichiarato dal primo intestatario.

APPENDICE

Beni strumentali nella valutazione del patrimonio immobiliare

IMPRESE	BENI STRUMENTALI	QUADRO F	Valore ICI QUADRI C3 C4
tipologia	titolarità	PATRIMONIO IMMOBILIARE	
Impresa individuale	Immobili intestati all'impresa o alla persona fisica	Utilizzo = BST	SI
Impresa familiare (riconosciuta e di fatto)	Immobili intestati al titolare	Utilizzo = BST	SI
	Immobili intestati ai collaboratori	SI (nel Quadro F del collaboratore; Utilizzo = BSA se ha stipulato un contratto di comodato a favore dell'impresa familiare)	NO
Società commerciali (s.n.c. – s.a.s. società di capitali)	Immobili intestati alla società	NO	SI
	Immobili intestati ai soci della società	SI (nel Quadro F del socio; Utilizzo = BSA se ha stipulato un contratto di comodato a favore della società)	NO
Società agricole (s.s., s.n.c.)	Immobili appartenenti alla società	NO	SI
	Immobili appartenenti, anche per quota, ai soci della società	SI (nel Quadro F del socio; Utilizzo = BSA se ha stipulato un contratto di comodato a favore della società)	NO

Note:

Beni strumentali: si intendono quelli strumentali per destinazione, i beni strumentali per natura e i "beni patrimoniali".

Beni intestati al titolare: per l'impresa individuale e familiare i beni devono essere indicati nell'inventario. Gli immobili che sono stati estromessi da patrimonio dell'azienda per essere trasferiti alla "sfera privata" dell'imprenditore al fine di fruire delle agevolazioni fiscali previste per "l'estromissione", devono essere dichiarati nel **Quadro C3** e nel **Quadro F** con **Utilizzo = BST**, permanendo il requisito della "strumentalità" di suddetti immobili all'esercizio dell'impresa.

Immobili con diritti reali di godimento a favore di diversi soggetti

Nel caso di diritto reale di godimento, che limita il diritto di proprietà di un'immobile, a favore di più persone seguire le seguenti istruzioni per la dichiarazione della **nuda proprietà**:

1. se è previsto che il diritto reale di godimento cessi con la morte di uno qualsiasi dei titolari, si deve indicare la data di nascita del titolare più anziano;
2. se invece è previsto che alla morte di uno dei titolari del diritto reale opererà il diritto di accrescimento in favore di quello superstite, si deve indicare la data di nascita del titolare più giovane;
3. qualora infine non risultino precise volontà in caso di morte di uno dei titolari del diritto reale, si ritiene equo far riferimento alla data di nascita di un titolare per il 50% (o diversa percentuale) del valore dell'immobile e alla data di nascita dell'altro per il restante 50% (o diversa percentuale). Occorrerà a tal fine utilizzare due o più righe distinti del quadro di dichiarazione ICEF, salvo quanto specificato di seguito.

Poiché non va valutata l'unità immobiliare di maggiore valore di categoria catastale Gruppo A (con esclusione di A1, A8 e A9), se si presentano i casi seguenti occorre osservare le relative indicazioni:

- nel caso di unico immobile gravato da diritti reali di godimento a favore di più soggetti, per il nudo proprietario deve essere compilato un solo rigo, indicando la data di nascita del titolare del diritto reale di godimento più giovane;
- nel caso di più immobili gravati da diritti reali di godimento di più soggetti, per il nudo proprietario è necessario innanzitutto individuare l'immobile con il valore più alto e procedere per questo come indicato al punto precedente. Gli altri immobili dovranno essere dichiarati con le ordinarie modalità previste al punto 3.